

Sentenza: n. 228 del 22 Luglio 2011

Materia: spoil system

Giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale

Limiti violati: articolo 97 comma 1 e 98 comma 1 Cost.;

Rimettente: Corte d'appello di L'Aquila

Oggetto: articolo 4 comma 1 della legge Regione Abruzzo 23 giugno 2006, n.20 (Misure per il settore sanità relative al funzionamento delle strutture sanitarie ed all'utilizzo appropriato dei regimi assistenziali del macrolivello ospedaliero e territoriale e per la loro regolazione)

Esito: illegittimità della disposizione censurata

Estensore nota: Alessandra Cecconi

Con la sentenza in esame la Corte costituzionale torna a pronunciarsi sullo spoil system ed a precisarne i limiti di compatibilità con la Carta fondamentale.

La questione di legittimità viene sollevata nel corso di un giudizio promosso dal direttore sanitario di una ASL, cessato anticipatamente dall'incarico per effetto dell'articolo 4 comma 1 della legge regionale Abruzzo n. 20/2006.

La norma stabilisce infatti che il direttore amministrativo e il direttore sanitario cessano dall'incarico - senza nessun compenso o indennizzo - se l'incarico stesso non è confermato entro tre mesi dalla data di insediamento del nuovo direttore generale, in applicazione del cd. spoil system.

Detta disposizione è ritenuta dal giudice di merito in contrasto con i principi posti dagli articoli 97 e 98 Cost., ed è con riferimento ad essi che viene sollevata la questione di legittimità costituzionale.

L'esame delle censure formulate offre, quindi, alla Corte l'occasione per ripercorrere e puntualizzare il proprio orientamento sul tema.

La Corte richiama in primo luogo la sentenza n. 233/2006: tale pronuncia ha, infatti, riconosciuto che le disposizioni legislative che prevedono l'automatica decadenza di titolari di uffici amministrativi a seguito del rinnovo dell'organo politico (il cosiddetto spoil system), sono compatibili con l'articolo 97 Cost. solo quando esse si riferiscano ad "organi di vertice", necessariamente nominati sulla base di "valutazioni personali coerenti all'indirizzo politico regionale".

Nelle successive pronunce la Corte ha quindi precisato che i meccanismi di spoil system contrastano invece con l'articolo 97 Cost. quando siano riferiti "a figure dirigenziali non apicali ovvero a titolari di uffici amministrativi per i quali non assuma rilievo, in via esclusiva o prevalente, il criterio della personale adesione del nominato agli orientamenti politici del titolare dell'organo che nomina": ciò in quanto i predetti meccanismi pregiudicano il buon andamento dell'azione

amministrativa, incidendo sulla sua continuità ed introducendo elementi di parzialità.

Inoltre nella giurisprudenza della Corte ha assunto progressivo rilievo, da un lato, il fatto che la decadenza automatica dell'incarico priva il soggetto interessato della necessaria valutazione oggettiva dei risultati conseguiti. Dall'altro lato, il principio posto dall'articolo 98 Cost. secondo il quale "i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione", principio che comporta il rispetto del dovere di neutralità da parte dei pubblici funzionari, tenuti (a prescindere dalle proprie personali convinzioni) a dare corretta e leale esecuzione alle direttive che provengono dall'organo politico, quale che sia il titolare pro tempore.

Alla luce di quanto richiamato, viene riconosciuta l'illegittimità della disposizione della Regione Abruzzo oggetto del giudizio: secondo la Corte, infatti, la norma configura una decadenza automatica e generalizzata dei titolari degli incarichi di direttore sanitario ed amministrativo delle ASL, decadenza che risulta lesiva sia del principio di buon andamento che del correlato principio di continuità dell'azione amministrativa, introducendo in quest'ultima un elemento di parzialità e privando il titolare dell'incarico delle garanzie del giusto procedimento: la disposizione infatti consente l'interruzione del rapporto di lavoro in corso e la rimozione del dirigente senza che siano rilevabili ragioni oggettive interne legate al comportamento del dirigente medesimo ed ai risultati conseguiti.

La Corte richiama infine, a sostegno delle proprie conclusioni, quanto già esposto nella sentenza n. 224/2010 relativa ad una disposizione della Regione Lazio di contenuto del tutto analogo a quella in esame: "la scelta del direttore amministrativo, effettuata con provvedimento ampiamente discrezionale, non implica che l'interruzione del conseguente rapporto di lavoro possa avvenire con il medesimo margine di apprezzamento discrezionale, poiché, una volta instaurato il rapporto di lavoro, con la predeterminazione contrattuale della sua durata, vengono in rilievo altri profili, connessi, in particolare, da un lato, alle esigenze dell'amministrazione ospedaliera concernenti l'espletamento con continuità delle funzioni dirigenziali proprie del direttore amministrativo e, dall'altro lato, alla tutela giudiziaria, costituzionalmente protetta, delle situazioni soggettive dell'interessato, inerenti alla carica.

Da qui la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 4 co. 1 della legge regionale Abruzzo.